

Accordo di Lussemburgo Principali implicazioni sul nostro sistema

Il processo di revisione della PAC è stato finalmente portato a conclusione il 26 Giugno 2003.

I ministri Agricoli dell'Unione Europea hanno sottoscritto il documento i cui principi cardine per ciò che riguarda il nostro settore sono i seguenti :

AIUTO UNICO AZIENDALE

Il periodo di riferimento per il calcolo dell'aiuto unico è il triennio 2000-2002. Il disaccoppiamento totale sarà applicato a partire dal 01.01.2005., con una possibilità di posticipo fino al 01.01.2007 ed è intimamente legato alla cross-compliance cioè il rispetto di standard ambientali, di sicurezza alimentare, di benessere animale e con l'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agricole ed ambientali. Nel caso in cui vi sia il rischio di abbandono della produzione potranno essere applicate alcune deroghe sia a livello nazionale che regionale. Per ciò che riguarda il settore ovicaprino lo Stato Italiano potrà lasciare accoppiato fino al 50% l'aiuto agli ovicaprini, ivi compreso l'aiuto per le zone svantaggiate.

Lasciare accoppiato fino al 100% l'aiuto alle vacche nutrici vincolato al mantenimento del 40% del premio alla macellazione, lasciare accoppiato il 100% dei premi alla macellazione, in alternativa, lasciare accoppiato il 75% del premio speciale bovini maschi. Infine gli Stati membri potranno utilizzare il 10% del plafond settoriale di aiuti per il mantenimento di forme di agricoltura di qualità, a basso impatto ambientale.

MODULAZIONE

L'obiettivo è di ridurre gli aiuti destinati alle grandi imprese per finanziare le politiche di sviluppo rurale. La modulazione sarà attivata nel 2005 ad un tasso del 3%, passando al 4% nel 2006 e al 5% dal 2007 in poi. Le imprese che percepiscono meno di 5000 Euro di aiuto unico all'anno saranno esentate da tale prelievo.

SVILUPPO RURALE

A questo settore saranno destinate più risorse e vengono aggiunte nuove misure con l'intento di promuovere la tutela ambientale, il benessere animale, sicurezza alimentare e sicurezza sul posto di lavoro. L'obiettivo è quello di aiutare i produttori al raggiungimento degli standard produttivi dell'Unione Europea, l'aiuto non potrà superare i 10.000 Euro per impresa per un periodo massimo di 5 anni. Per gli allevatori che s'impegnano, per un minimo di 5 anni, a migliorare le condizioni di benessere degli animali oltre i minimi stabiliti dalle norme di legge vi potrà essere un ulteriore sostegno fino ad un massimo di 500 Euro per capo adulto.

Per le imprese che parteciperanno a regimi di miglioramento e garanzia della qualità sono previsti premi di 3000 Euro per anno per un periodo massimo di 5 anni. Sono previsti sostegni alle associazioni dei Produttori per attività tese ad informare i consumatori e promuovere i metodi di certificazione della qualità. Vengono inoltre apportati miglioramenti al regolamento di base sullo sviluppo rurale, in particolare per ciò che riguarda l'aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori.

settembre 2003 n. 10

All'interno:

- pag. 2/3 Carni bovine: nuove norme di erogazione dei premi
- pag. 6/7 L'anagrafe bovina nazionale
- pag. 8 Regime semplificato dei premi
- pag. 10 Nuova Pac, l'impresa torna al centro della scena

CONSULENZA AZIENDALE

Dal 2007 gli Stati membri sono obbligati a rendere disponibile un sistema di consulenza aziendale agli operatori agricoli per i quali l'adesione è volontaria. E' previsto un rimborso fino all'80% dei costi del servizio fino ad un massimo di 1.500 Euro per azienda.

Questo fatto avrà sicuramente ricadute positive sul sistema di finanziamento, di sicurezza del posto di lavoro e di potenziamento dei servizi dell'ARAS e di fatto grazie alla lungimiranza del settore politico, dei funzionari e del consiglio direttivo dell'ARAS pone la Sardegna con il sistema allevatoriale all'avanguardia in Europa.

Nel 2010 il Consiglio, sulla base del rapporto della Commissione Europea, deciderà circa l'obbligatorietà della partecipazione al sistema di consulenza aziendale.

In un apposito articolo, nel prossimo numero, saranno trattate le implicazioni sulla Carne Bovina e sul Latte.

Marino Contu



Normativa comunitaria regimi di premi zootecnici

Schema semplificato relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Le norme comunitarie e nazionali che regolano l'erogazione dei premi a favore dei produttori sono in continua evoluzione come testimoniato dalla recente approvazione della riforma di medio termine della PAC (Politica Agricola Comune) del 26 giugno scorso.

Questi cambiamenti sono in buona parte dovuti al prossimo allargamento dell'Unione Europea ai Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO), a Cipro, Malta e Turchia che determinerà una diversa distribuzione delle attuali risorse finanziarie disponibili per i paesi membri.

I premi comunitari erogati a sostegno della zootecnia costituiscono una significativa fonte di reddito per gli allevatori; ogni anno apportano mediamente in Sardegna aiuti al settore ovino, caprino e bovino per circa 82,5 Meuro.

Sulla stampa sono emerse, anche recentemente, le difficoltà degli allevatori per i ritardi o addirittura la perdita degli aiuti comunitari per diversi ordini di motivi:

Incongruenze nel flusso di informazioni delle Banche Dati Locali e Banca Dati Nazionali, il cui perfetto allineamento è condizione indispensabile per l'erogazione del premio da parte dell'Ente Pagatore

Irregolarità nella tenuta della documentazione indispensabile al momento dei controlli;

Difficoltà nel sistema delle registrazioni e identificazione degli animali;

Scarsa informazione, soprattutto per allevatori non raggiunti dai servizi degli Enti preposti all'assistenza tecnica, in particolare riguardo al Regime Semplificato o al vincolo del 15% di giovenche nella domanda di premio per Vacche nutrici.

Il malfunzionamento del sistema non solo genera sanzioni a carico degli allevatori per le inadempienze eventualmente rilevate nel corso dei controlli, ma anche un aumento nella frequenza degli stessi, qualora la BDN non sia in piena efficienza, ed infine tagli ai rimborsi per lo Stato membro effettuati dalla UE.

Concorrono alla gestione "Sistema Premi Comunitari", ciascuno per lo specifico della propria competenza, diversi soggetti, quali le Organizzazioni Professionali Agricole che si occupano di raccogliere e inoltrare le domande di premio; gli Enti di assistenza tecnica ARA ed ERSAT; i Servizi Ripartimentali dell'Agricoltura che svolgono l'attività di controllo in campo; i Servizi Veterinari che svolgono un ruolo determinante riguardo alla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica.

Si comprende quindi perché tra i compiti dell'assistenza tecnica fornita dall'Associazione Regionale Allevatori è da sempre presente l'informazione dei produttori, data l'importanza di una attenta e puntuale conoscenza delle norme comunitarie che regolano le OCM (Organizzazioni Comuni di Mercato), delle norme applicative del sistema di controllo, delle disposizioni applicative nazionali, in quanto sono l'unica forma di "concorrenza" accettabile per utilizzare a pieno le risorse comunitarie. Un'ampia finestra sulla normativa si trova sul sito ARA nella sezione News. Volendo dare il nostro contributo ad un'azione capillare di divulgazione dedichiamo questo numero del giornale all'informazione riguardo alle opportunità offerte dalla UE in materia di premi carne bovina, in particolare nel regime semplificato, e agli adempimenti da osservare da parte degli allevatori, specialmente quelli in materia di identificazione e registrazione

degli animali e di rispetto dei tempi di detenzione dal momento di presentazione delle domande. Possiamo considerare due gli scopi della politica agricola comune nel settore delle carni bovine: conseguire una stabilizzazione dei mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola.

L'Unione Europea ha adottato misure relative al mercato interno che comprendono pagamenti diretti ai produttori di carni bovine e azioni di sostegno al prodotto, tenendo conto che gli importi dei pagamenti diretti a favore dei produttori evolvono parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato. Considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali (vedi il caso BSE) hanno provocato difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; sono state applicate di volta in volta misure eccezionali di sostegno al mercato, mirate a rimediare a tali situazioni. Per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base una forma di sostegno è prevista con un aiuto all'ammasso privato e un regime di ammasso pubblico. A tale scopo, la concessione di un aiuto all'ammasso privato avviene qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; costituendo come "rete di sicurezza" per sostenere il mercato delle carni bovine negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri in cui i prezzi di mercato sono al di sotto di un livello critico

Pagamenti diretti

- Premio speciale per i produttori di tori e di manzi,
- premio per il mantenimento delle vacche nutrici,
- premio all'abbattimento disponibile per tutti i tipi di bovini, inclusi le vacche da latte e i vitelli,
- premio per l'estensivizzazione
- pagamenti supplementari.

I pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini e al non uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine vietato dalla legislazione comunitaria; che, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate.

Vediamo alcune definizioni ricorrenti nella normativa comunitaria e nazionale.

Produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratici l'allevamento di animali della specie bovina.

Azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro.

Regione: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato.

Toro: un bovino maschio non castrato.

Manzo: un bovino maschio castrato.

Vacca nutrice: una vacca appartenente ad una razza ad

orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

Giovenca: un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha ancora figliato.

Premi

1 - Premio speciale

Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti del massimale regionale, che per l'Italia è di 478.997 capi.

Per il premio speciale possono presentare domanda i detentori di bovini maschi:

- una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 7 mesi,
- due volte nella vita di ogni manzo:
- la prima volta quando ha raggiunto 7 mesi di età,
- la seconda volta quando ha raggiunto 19 mesi di età.

Per beneficiare del premio speciale, ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo di due mesi.

In base al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, che indichi il numero della domanda di premio. Se in Italia il numero totale dei tori di 9 mesi di età e di manzi di età compresa tra 9 e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale, che è di 478.997 capi, il numero di tutti i capi ammissibili al premio per singola azienda è ridotto proporzionalmente, senza però imporre tale restrizione ai piccoli produttori che, abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali inferiore ai 25 capi.

L'importo del premio è fissato:

- per toro ammissibile al premio: 210 euro;
- per manzo ammissibile al premio e per fascia di età: 150 euro.

Come si nota l'importo del premio speciale per manzo è fissato a un livello diverso da quello del premio speciale per toro e comunque, il premio speciale per manzo è diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche.

Premio speciale bovini maschi

Età animali a premio:

tra i 7 e 19 mesi per i vitelloni e la prima fascia dei castrati superiore a 20 mesi per la seconda fascia dei castrati

Presentazione delle domande dal 1° marzo al 30 novembre (fino ad un massimo di 5 domande in un anno)

Entità del premio:

210 €/capo vitelloni

150 €/capo castrati

Impegni del produttore:

rispetto delle norme sul sistema di identificazione

rispetto del periodo di detenzione (min 2 mesi)

rispetto del limite di densità (1,8 UBA/ ha)

rispetto delle norme minime di protezione ambientale (piano smaltimento reflui);

impegno a non diminuire il livello della manodopera ;

indicazione sul passaporto del numero di domanda di premio

2 - Premio per vacca nutrice

Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici. Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali. Il massimale per l'Italia è 621.611 capi.

Il premio per vacca nutrice è limitato ai produttori che non forniscono latte ai caseifici, ma considerando che può comunque essere necessario un sostegno al reddito anche per le aziende che allevano vacche lattiere e vacche nutrici, pertanto il premio per vacca nutrice è accordato anche alle aziende miste piccole e medie il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120.000 kg.

Condizione indispensabile è che l'allevatore detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di giovenche pari al massimo al 40% e al minimo al 15% di quello per il quale è richiesto il premio. Questo vincolo decade qualora il premio sia richiesto per un numero di capi inferiore a 14. Sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne. Il premio per capo avente diritto è fissato a 200 euro per l'anno civile 2003. Nell'ambito delle applicazioni discrezionali l'Italia ha deciso di concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari a 50 euro per capo.

Vediamo come viene stabilito il massimale individuale cioè le quote di diritto al premio. Al 1° gennaio 2000, il massimale individuale di ciascun produttore deve essere pari al numero dei diritti al premio per vacca nutrice (diritti al premio) che gli spettava al 31 dicembre 1999 in base alle norme comunitarie in materia. Per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è fissato un massimale nazionale (621.611 quote nel caso dell'Italia), in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale, considerando che non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici. Ogni Stato membro ha adottato i provvedimenti necessari affinché, dal 1° gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul proprio territorio non superasse i massimali nazionali stabiliti e potessero essere costituite le riserve nazionali di quote. Qualora ci sia la necessità di una riduzione dei massimali individuali dei produttori, essa viene effettuata in base a criteri oggettivi, tra cui in particolare: il tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000 (devono essere utilizzati al minimo il 90% dei diritti di premio); oppure la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine; particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per almeno un anno di riferimento; altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti.

Considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; è previsto che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimali individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori,

insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate.

Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, il 5 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale per essere ridistribuita gratuitamente.

Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

I diritti al premio ritirati sono aggiunti alla riserva nazionale e lo Stato utilizza la riserva nazionale per la concessione di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori (età < 40 anni) e ad altri produttori prioritari quali allevatori iscritti ai Libri Genealogici, aziende in zone svantaggiate, aderenti al Reg CE n° 1804/99 (zootecnia biologica), etc. Il premio per vacca nutrice è esteso alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti, e comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici è limitato alla normale percentuale di sostituzione (min 15% max 40%).

Per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi i premi sono connessi all'allevamento in base al potenziale foraggiero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell'azienda stessa, applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che tuttavia tiene presente la situazione dei piccoli produttori (deroga per gli allevamenti con meno di 15 UBA). Per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si concede un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità, attraverso l'importo del premio.

Premio vacche nutrici

Animali a premio:

vacche nutrici pari almeno all'60% e numero di giovenche pari al massimo al 40% dei capi presentati in domanda.

Presentazione delle domande dal 15 maggio al 15 ottobre

Le notifiche per i trasferimenti e/o le cessioni temporanee dei diritti individuali al premio per le vacche nutrici, nonché le richieste degli stessi diritti individuali, possono essere presentate fino alle ore 18,00 del 15 ottobre 2003.

Entità del premio:

200 €/capo + 50 €/capo premio supplementare in Italia

Impegni del produttore:

rispetto delle norme sul sistema di identificazione
rispetto del periodo di detenzione (min 6 mesi)
rispetto del limite di densità (1,8 UBA/ ha)
rispetto del limite delle giovenche (minimo 15%)
Individuazione delle razze
impegno a non aumentare la quota latte (massimo 120.000 kg);
impegno a non commercializzare latte o prodotti eccetto le vendite dirette per 12 mesi
utilizzo di almeno il 90% dei propri diritti (la quota non utilizzata viene versata nella riserva nazionale)

Priorità nell'assegnazione diritti da riserva

Giovani allevatori (età < 40 anni)
Nuovi produttori

Altri

Aziende in zone svantaggiate

Allevatori iscritti ai libri genealogici da carne

Aderenti al Reg. (CE) n. 1804/1999

Altri

3 - Premio all'abbattimento

Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo entro i limiti dei massimali nazionali che sono di 3.426.835 capi per i bovini adulti e 1.321.236 vitelli.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento: tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi, vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi, purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo di almeno due mesi che terminano un mese prima della macellazione e due mesi prima dell'esportazione.

L'importo del premio è fissato:

80 euro per capo ammissibile (adulti) per l'anno civile 2003

50 euro per capo ammissibile (vitelli) per l'anno civile 2003.

I massimali nazionali (3.426.385 capi adulti e 1.321.236 vitelli) sono pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati in Italia cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati di statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione.

Se il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata domanda di premio in riferimento a una delle categorie di animali è superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore è ridotto in proporzione.

4 - Coefficienti di densità

Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale bovini maschi e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari al massimo 1,8 UBA (Unità Bovini Adulti) per ettaro per il 2003. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggiera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

dei bovini maschi,
delle vacche nutrici e delle giovenche,
degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio
delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore;
il numero di animali è calcolato in UBA secondo la tabella di conversione
della superficie foraggiera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini;

La superficie foraggiera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli. Il pascolo è definito dal cod 38, e si intende una superfi-

cie saltuaria o permanente, la cui produzione foraggiera sia utilizzabile in campo dagli animali. Rientrano in questa definizione cod 36 37 pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali. La definizione di superficie foraggiera tuttavia non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

Non sono compresi in questa superficie:

i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma del reg. CE 1255/1999

le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione

La conversione in UBA del numero di animali presenti in azienda viene effettuata mediante la seguente tabella

<i>Bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici e vacche da latte</i>	1,0 UBA
<i>Bovini maschi e giovenche di età compresa tra 6 e 24 mesi</i>	0,6 UBA
<i>Ovini</i>	0,15 UBA
<i>Caprini</i>	0,15 UBA

Riportiamo un esempio di calcolo delle UBA e del coefficiente di densità per un'azienda che possiede: superficie di 50 Ha (di cui 25 Ha a pascolo) quota latte 52.000 kg (calcolando circa 5.150 kg/capo, corrisponde a 10 capi che, insieme agli ovicapri, vanno a detrazione delle UBA pagabili)

100 capi ovicapri richiesti a premio

15 vacche da latte

30 vacche nutrici

40 bovini maschi di età inferiore ai 24 mesi

coefficiente di densità max 1,8

Calcolo delle uba aziendali richieste	
Vacche da latte:	
Quote latte 52.000 kg = 10 x 1 = 10 UBA	
Ovicapri: 100 x 0,15 = 15 UBA	
UBA ammesse: 50 ha x 1,8 = 90	
UBA pagabili: 90 - 25 (*) = 65	
Calcolo del coefficiente densità'	
Vacche da latte: 15 x 1 = 15	
Vacche nutrici: 30 x 1 = 30	
Bovini maschi: 40 x 0,6 = 24	

Ovicapri: 100 x 0,15 = 15
Totale UBA = 84
Coef. di densità aziendale UBA/ha 84/50 = 1,7
UBA richieste: 30 + 24 = 54
(*)25 = 15 UBA ovicaprini + 10 UBA vacche da latte

5 - Pagamento per l'estensivizzazione

I produttori che fanno domanda per il premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione. Qualora si vogliano avvalere dell'aiuto comunitario, i produttori, nella dichiarazione seminativi, devono indicare l'intenzione a partecipare al regime di premio per l'estensivizzazione e nella prima domanda del premio speciale e/o mantenimento vacche nutrici devono specificare la fascia di densità in cui ricade la propria azienda.

Per l'anno 2003 l'entità del pagamento è pari a 40 euro per un coefficiente di densità compreso tra 1,4 e 1,8 UBA/ha e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Coefficiente di densità

Per il calcolo delle UBA valgono tutte le indicazioni precedenti,

si tiene conto dei bovini di almeno sei mesi di età presenti nell'azienda nell'anno nonché degli ovicapri per i quali è stato richiesto il premio (vedi colonna destra esempio).

La superficie foraggiera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e la restante parte da altra superficie foraggiera disponibile per l'allevamento dei bovini ed ovicaprini. La superficie foraggiera comprende sia quella utilizzata in comune che quella adibita a coltura mista

Vediamo come viene fatta la verifica delle superfici foraggere:

La superficie a pascolo è individuata dal codice 38 e sono pure equiparate al pascolo, cod 36 37, pure le superfici, naturali o coltivate, che vengono sfalciate, nonché le superfici sulle quali sono presenti essenze arbustive e/o arboree la cui biomassa prodotta sia utilizzabile in campo dagli animali, purché dichiarata nel codice di utilizzo 13. La definizione di superficie foraggiera tuttavia non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

Qualora le superfici a pascolo si trovino in un comune diverso da quello dove ha sede l'azienda e diverso da quelli ad esso limitrofi.

Sezione 2 - Pagamenti supplementari

I pagamenti supplementari ai produttori sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato. Nel caso dell'Italia sono distribuiti nella misura dell'83%, pari a 54,1 Meuro per i bovini maschi e del 17% pari a 11,5 Meuro per vacche e giovenche di razze specializzate da carne.

I pagamenti possono essere concessi per:

bovini maschi (importo massimo 150 euro/capo

35% (19 Meuro) tutti i capi detenuti per almeno 5 mesi;

9% (5 Meuro) capi allevati secondo disciplinari particolari:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario di governo per l'anagrafe nazionale bovina
Ordinanza 19 giugno 2003

Certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla, registrata nell'Anagrafe nazionale bovina

Il Commissario Straordinario di Governo per l'Anagrafe Nazionale Bovina

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/Cee relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 concernente attuazione della direttiva 97/12/Ce che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/Cee relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Visto il regolamento (Ce) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini; Visto il regolamento (Ce) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (Ce) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (Agea), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro Toscano; Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario dell'11 dicembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003; tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicitá che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina con l'effettiva consistenza degli allevamenti stessi; Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e' stato stabilito un preciso e condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della consistenza di stalla nella Bdn entro il 31 ottobre 2002; Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare difficoltá operative tali che tuttora non risulta totalmente conseguito il predetto allineamento dei dati; Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di allineamento con le modalita' previste dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002;



Ordina:

Art.1.

Certificazione della consistenza delle Bdn con la situazione di stalla - Adempimenti dei produttori

1. Al fine di garantire, l'allineamento dell'Anagrafe nazionale bovina con le effettive situazioni di stalla cosí come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, a partire dal 15 luglio e sino al 15 novembre 2003, ogni detentore di animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, riscontra la situazione dell'allevamento di competenza in collegamento con la Banca dati nazionale, ed effettua gli aggiornamenti, secondo le modalita' previste dal manuale operativo approvato con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 giugno 2002, e successive modificazioni e integrazioni, degli eventi per i quali non risulti ancora eseguita la registrazione informatica nella Banca dati nazionale.
2. L'attivitá di riscontro effettuata ai sensi di quanto disposto dal comma 1 puo' essere eseguita anche per il tramite dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 14 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.
3. A conclusione dell'attivitá di riscontro, ogni detentore di animali notifica alla Banca dati nazionale l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra quanto riportato nell'apposito registro aziendale ed il contenuto

informativo registrato nell'Anagrafe nazionale bovina; secondo modalita' che il detentore trovera' pubblicate sullo stesso portale di gestione della Banca dati nazionale.

4. Le registrazioni nella Banca dati nazionale effettuate ai sensi del comma 1 non costituiscono inadempimento in relazione agli obblighi ed ai termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e del citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.

5. L'esecuzione delle registrazioni in Banca dati nazionale non esclude la responsabilita' dei detentori in ordine al rispetto dei termini, stabiliti dai citati decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e decreto 31 gennaio 2002, per la notifica amministrativa degli eventi cui le registrazioni si riferiscono.

6. Le modalita' operative previste nel presente articolo consentono la piena attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, e devono pertanto essere seguite a regime dai soggetti cui competono obblighi di comunicazione di eventi alla Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina.

Art. 2.

Monitoraggio dell'attivita' di certificazione della consistenza delle Bdn con la situazione di stalla

1. Per l'intero periodo di attuazione dell'ordinanza, e' istituito un comitato tecnico di supporto all'attivita' commissariale per il monitoraggio dell'attivita' di riscontro e certificazione composto dai membri facenti parte del Comitato tecnico di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, allargato ai rappresentanti degli organismi di cui all'art. 14 del gia' citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2. Il comitato di cui al comma 1: a) relaziona, almeno su base mensile, sull'andamento dell'attivita' di certificazione della consistenza delle Bdn con la situazione di stalla; b) sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal Centro servizi nazionale, predispone le eventuali azioni integrative da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Al termine del periodo previsto per l'esecuzione dell'attivita' di certificazione della consistenza delle Bdn con la situazione di stalla, saranno attivati specifici controlli aziendali da parte dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali volti ad accertare l'effettiva esistenza e consistenza delle aziende, nonche' l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra la consistenza di stalla riportata nell'apposito registro aziendale ed il contenuto informativo riscontrato nell'Anagrafe nazionale bovina e la conseguente applicabilita' di quanto previsto dal sistema sanzionatorio vigente.

2. I controlli in oggetto riguardano anche le aziende per le quali non risulti notificata alla Banca dati nazionale l'avvenuta certificazione della reale consistenza di stalla.

Roma, 19 giugno 2003

Il commissario straordinario: **Cursi**

Biologico, IGP

Disciplinari produzione regionali

56% (30,1 Meuro) allevatori aderenti ai disciplinari d'etichettatura facoltativa Reg. CE n° 1760/2000

animali femmine (importo massimo 62 euro per capo di bestiame)

integrazione premio vacche nutrici,

integrazione premio alla macellazione vacche da latte,

integrazione premio alla macellazione giovenche figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici da carne.

A.N.A.C.L.I. (Charolais, Limousine), A.N.A.B.I.C. (Chianina, Marchigiana, Maremmana, Podalica, Romagnola),

A.N.A.P.R.I. (Pezzata Rossa linea carne)

A.N.A.B.O.R.A.P.I. (Piemontese)

Caterina Scano e Stefano Giua

Normativa di Riferimento

Regolamento (CE) 1254/1999 del 17/05/99

-Organizzazione comune di mercato nel settore delle carni bovine

Regolamento (CE) 2342/1999 del 28/10/99

-Modalita' applicative del Regolamento (CE) 1254/1999

Regolamento (CE) 1259/1999 del 17/05/99

-Regime semplificato per pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno

Regolamento (CE) 1/2002 del 28/12/2001

-Modalita' applicative del Regolamento (CE) 1259/1999

Regolamento (CE) 1760/2000 del 17/07/2000

-Norme per l'identificazione e registrazione dei bovini

DPR 437/2000 del 19/10/2000

-Norme per l'identificazione e registrazione dei bovini

Decreto Ministro Politiche Agricole n. 122 del 16/3/2000

-Modalita' di gestione nazionale dei regimi di premio

Decreto Ministro Politiche Agricole del 27/11/2001

-Modalita' d'applicazione Decreto 16/3/2000

Decreto Ministro della Salute del 31/01/2002

-Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina

Decreto Ministro Politiche Agricole del 25/02/2002

-Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE 1259/1999 e 1/2002

Circolare Ass.to Reg. della Sanita' 26 novembre 1996

-norme per l'identificazione e registrazione degli animali

Circolare AGEA 10 novembre 2000

Circolare AGEA 4 luglio 2001

Circolare AGEA 11 novembre 2001

Circolare AGEA 14 gennaio 2002

-Istruzioni per lo svolgimento dei controlli in campo relativi ai regimi di premio nel settore carni bovine

Circolare AGEA 18 luglio 2002

-Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti al regime semplificato.

Il Regime Semplificato di Premi Che cos'è e chi può accedervi

Il Consiglio dell'Unione Europea, ha rilevato attraverso le informazioni statistiche relative ai pagamenti diretti, versati nel quadro dei vari regimi di sostegno al reddito, nell'ambito della politica agricola comune (PAC), dimostrano che un numero elevato di agricoltori percepisce importi di piccola entità. I regimi di aiuto non fanno distinzione tra gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità e quelli che percepiscono importi più cospicui e le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni amministrative e di controllo sono uguali per tutti.

Con il Regolamento (CE) n. 1244/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, e con il Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno, si è voluto fare un primo passo verso la riforma della PAC che è stata approvata in questi giorni.

L'istituzione di un regime semplificato di aiuti per gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità è orientato a contribuire a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, delle amministrazioni nazionali e della Commissione. Per verificare l'efficacia di tale regime si è pensato ad un periodo di prova (2002 - 2005), la partecipazione al regime è facoltativa sia per gli Stati membri che per gli agricoltori. L'Italia ha aderito a questo regime con D.M. Mipaf del 25 febbraio 2002 e le modalità di applicazione sono state presentate con la Circolare AGEA n. 26 del 18 luglio 2002.

In Italia i produttori con aiuti pari a 1.000 € percepiti in nel 1999 sono stati i seguenti:

• Seminativi	199.721	41%	
• Leguminose	1.253	27%	
• Riso	127		2%
• Bovini maschi	10.810	31%	
• Vacca nutrice	8.689	33%	
• Ovicaprini	16.376	25%	

Come si può notare da queste cifre l'incidenza percentuale sul totale per settore, ad esclusione del riso, è molto elevata. Gli agricoltori ammessi a beneficiare di importi di piccola entità o disposti ad accettare un importo dell'aiuto inferiore riceverebbero, nel corso di un periodo minimo, un solo pagamento globale all'anno secondo condizioni semplificate.

L'importo che un agricoltore può percepire nel quadro del regime corrisponde al più elevato degli importi seguenti:

la media degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni civili che precedono l'anno della domanda; oppure il totale degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno civile che precede l'anno della domanda.



Nel calcolo dei suddetti importi si tiene conto degli aiuti per superficie concessi per il lino e la canapa in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70. L'importo non può essere superiore ai 1.250 €.

Beneficiari

•Produttori che hanno beneficiato dei seguenti premi e per un massimo di 1.250 €:

- Pagamenti per i seminativi;
- Aiuti per i legumi da granella;
- Pagamenti per il riso;
- Premi speciale bovini maschi, vacca nutrice ed esten-

sivizzazione;

- Premi per pecora e capra.

L'aiuto di cui al regime semplificato è versato una volta all'anno a partire dall'anno di presentazione della domanda di partecipazione a tale regime fino al 2005.

Gli imprenditori agricoli devono ricevere, su richiesta, un modulo di domanda compilato dall'amministrazione nazionale. Tale domanda unica sostituisce le attuali domande distinte per i relativi aiuti, associando gli aiuti per superficie e gli aiuti per animali. L'accettazione della domanda garantisce il pagamento all'imprenditore di un importo determinato, senza bisogno di presentare altre domande per l'intero periodo di partecipazione (fino al 2005).

Impegni dei produttori

I richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione di canapa.

Impegni del produttore

- Congelamento degli ettari e dei diritti al premio riferiti all'importo erogato;
- Rispetto delle norme sulla buona pratica agricola ai

sensi del D.M. 4/4/2000;

- Divieto di richiedere altri aiuti diretti elencati nel l'all. 1 del regolamento (CE) n. 1259/1999;
- Rispetto della normativa veterinaria;
- Rispetto degli obblighi di carico per il premio al l'estensivizzazione

Salvo il caso di successione per causa di morte, l'imprenditore non può trasferire, sia totalmente che parzialmente, sia temporaneamente, sia con trasferimento di proprietà dell'azienda, sia senza, le superfici e/o il numero di diritti al premio corrispondenti al numero di ettari e/o di diritti al premio per animale stabilito.

In qualsiasi momento l'imprenditore può dichiarare la propria intenzione di recedere dal regime semplificato. Il recesso prende effetto il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui egli ha dichiarato l'intenzione di ritirarsi. L'imprenditore non può in tal caso presentare una nuova domanda nel quadro del regime semplificato.

Le domande devono essere presentate all'Agea – Direzione

organismo pagatore – Roma tramite raccomandata RR, mentre i pagamenti sono effettuati dal 1 novembre ed entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il vantaggio, dovuto oltre alla semplificazione burocratica, è che le domande di aiuto semplificate non sono prese in considerazione nelle percentuali di campionamento ai fini dell'esecuzione dei controlli in loco relativi alle domande di aiuto per superficie e per animale previsti all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 2419/2001.

Per il primo anno di applicazione del regime semplificato viene selezionato per i controlli in loco almeno il 2 % delle domande di aiuto semplificate. Per gli anni successivi viene selezionato per i controlli in loco almeno il 3 % degli imprenditori che hanno chiesto di aderire al regime semplificato.

I richiedenti che nell'anno in cui aderiscono al regime semplificato sono sottoposti ad un controllo in loco a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 2419/2001, sono contabilizzati nel campione del regime semplificato.

Stefano Giua

L'Unione Europea riforma la propria politica agricola per realizzare un'agricoltura sostenibile in Europa

I ministri europei dell'agricoltura hanno approvato il 26 giugno 2003 una radicale riforma della politica agricola comune (Pac), che rivoluzionerà il modo in cui l'Ue sostiene il settore agricolo. La nuova Pac sarà orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello stesso tempo, lascerà gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato. Per evitare l'abbandono della produzione, gli stati membri possono scegliere di mantenere ancora una certa correlazione tra sovvenzioni e produzione, a precise condizioni ed entro limiti chiaramente definiti.

La concessione di questo nuovo "pagamento unico per azienda" sarà subordinata al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali. I fondi che si renderanno reperibili grazie alla riduzione dei pagamenti diretti a favore delle grandi aziende saranno messi a disposizione degli agricoltori per realizzare programmi in materia di ambiente, qualità o benessere degli animali.

Il Consiglio ha inoltre deciso di rivedere i settori del latte, del riso, dei cereali, del frumento duro, dei foraggi e siccati e della frutta a guscio. Al fine di rispettare gli stretti vincoli di bilancio fissati per l'Ue a 25 da qui al 2013, i ministri hanno convenuto di introdurre un meccanismo di disciplina finanziaria.

La riforma rafforzerà anche la posizione negoziale dell'Ue nelle trattative commerciali in corso nell'ambito dell'Omc.

I vari elementi della riforma entreranno in vigore nel 2004 e nel 2005. Il pagamento unico per azienda entrerà in vigore nel 2005. Se uno Stato membro, a causa delle condizioni peculiari della sua agricoltura, ha bisogno di un periodo transitorio, può chiedere di applicare il pagamento unico per azienda a partire dal 2007:

Gli elementi salienti della riforma della riforma della Pac.

Pagamento unico per azienda agli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione; alcuni elementi degli aiuti accoppiati possono essere mantenuti, in misura limitata, per evitare l'abbandono della produzione; il pagamento sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ecologiche (la cosiddetta "condizionalità").

Potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme di produzione Ue a partire dal 2005.

Riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende ("modulazione") allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale. Un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che venga superato il bilancio agricolo fissato fino al 2013.

Ritocchi alla politica dei mercati agricoli.

Riduzione asimmetrica dei prezzi nel settore lattiero-caseario: il prezzo d'intervento del burro sarà ridotto del 25% in quattro anni, il che rappresenta un ulteriore taglio del 10% rispetto all'Agenda 2000, mentre per il latte scremato in polvere è stata decisa una riduzione del 15% in tre anni, come convenuto nell'Agenda 2000. Gli incrementi mensili nel settore dei cereali saranno dimezzati, ma sarà mantenuto l'attuale prezzo d'intervento. Riforme nei comparti riso, frumento duro, frutta a guscio, patate da fecola e foraggi essiccati.

Evitare che si disperdano in Italia i frutti del lavoro fatto a Bruxelles

Nuova Pac, l'impresa può tornare al centro della scena

Gli «ingegneri» di Bruxelles, chiamati un anno fa per un *restyling* di Agenda 2000, a fine giugno ci hanno consegnato una Pac riformata e fiammante. Il compromesso raggiunto segna un cambiamento che tocca alle radici l'impianto della politica agricola comunitaria. Infatti, pur tra le tante ed inevitabili difficoltà, taglia i redditi garantiti, disaccoppia gli aiuti diretti, rilancia il ruolo e gli strumenti dello sviluppo rurale, e difende complessivamente il budget della spesa agricola.

Dal punto di vista degli impatti nei singoli settori e Paesi membri, nei prossimi mesi dovranno essere condotte verifiche e valutazioni soprattutto per i riflessi reali sui redditi, ma è indubbio che per l'agricoltura europea si tratti di una minaccia sventata. Infatti, il solo fatto di avere approvato la riforma, assume un valore estremamente positivo rispetto ai danni di una non-riforma.

Ma a questo punto ci troviamo ad un bivio. E' come avere in mano una nuova monoposto da Formula 1, che non ha ancora percorso un solo chilometro su strada. E' qui che parte la "vera" riforma, quella che deve essere fatta a Roma, nelle Regioni e nelle campagne.

Nel quadro di una nuova Pac che espone i mercati alla concorrenza dell'Europa allargata e dei mercati internazionali, e riduce i legami tra strumenti e produzione, inevitabilmente il fattore strategico per lo sviluppo futuro rimane e diventerà sempre più l'impresa agroalimentare. Un'impresa che dovrà essere sempre più competitiva ed in grado di stare sul mercato. E la Pac, dal par suo, dovrà essere sempre più in grado di elevare la selettività tra le imprese.

In queste settimane, in cui i testi applicativi devono essere ancora redatti, è complicato fare previsioni precise, mentre può essere molto utile ragionare per paradossi, evidenziando scenari possibili che ci permettano di mettere a fuoco i potenziali rischi. Rischi che derivano in larga parte dal fatto che questa riforma "Fischler" lascia ampi gradi di libertà di applicazione agli stati membri, sia nel primo che nel secondo pilastro.

Un primo aspetto riguarda il disaccoppiamento. L'errore da non compiere è di cadere nella tentazione di accoppiare, senza riflettere, tutto ciò che si può. L'accoppiamento, infatti, porta con se burocrazia e rigidità che possono essere anche più dannose del disaccoppiamento. Gli aiuti diretti dovranno essere mantenuti accoppiati, seguendo una visione anche sovraregionale, nei settori e nelle aree dove si pone un rischio di alterazione dell'equilibrio del settore.

Vi è poi il tema dell'audit e della condizionalità. Questi due strumenti, che in molti oggi vedono come una "palla al piede" della Pac, dovranno essere interpretati in modo virtuoso. Occorrerà perciò evitare di trasformare audit aziendale e condizionalità in meri adempimenti amministrativi (solo dichiarazioni e domande). Se così fosse, in pochi anni si perderebbe la possibilità di riqualificare l'immagine della spesa agricola agli occhi dell'opinione pubblica e di contribuire, al tempo stesso, a formare una nuova cultura d'impresa. D'altra parte si sottolinea la necessità di attrezzarsi per tempo a questi nuovi strumenti. Il sistema nazionale ha 2 anni di tempo per mettere a punto i modelli di gestione ed evitare il

rischio di ripetere la "sindrome" da anagrafe bovina.

Poi vi sono gli aspetti legati allo sviluppo rurale. Un primo rischio riguarda le imprese, e i finanziamenti per gli investimenti aziendali, che oggi rappresentano una delle parti più complicate nella gestione dei Psr ma al tempo stesso indispensabili per sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese. Nel quadro di uno sviluppo rurale che diventerà per le Regioni più articolato e complesso, bisogna quindi evitare che il sostegno alle nuove misure, in primis quelle per la qualità, avvenga oltre che con le risorse aggiuntive della modulazione anche "disinvestendo" dalle misure dedicate agli investimenti aziendali.

Inoltre si pone un problema legato all'approccio allo sviluppo rurale. Infatti, soprattutto per i nuovi obiettivi legati alla qualità dei prodotti agroalimentari, è fondamentale operare nel quadro di una strategia unitaria, ed è impensabile attuare i nuovi indirizzi in assenza di una regia nazionale.

In definitiva, si capisce come esista la possibilità – non remota – di arrivare al 2012 con un sistema agroalimentare retto da una Pac mosaico, composta da venti tasselli ben distinti tra le regioni italiane.

Occorre perciò grande attenzione a ricercare una approccio coordinato e coerente. Se mancherà questa regia nazionale, si potrebbe arrivare al paradosso di una Pac che a Bruxelles scarica responsabilità e offre nuove opportunità alle imprese, e in Italia toglie nuovamente strumenti e benefici per le imprese.

Riccardo Deserti, Nomisma

Nuova Pac: i rischi dietro l'angolo

1. Accoppiare senza riflettere tutto ciò che si può.
2. Disaccoppiare seguendo logiche locali/regionali e sle gate dalla prospettiva economica di filiera.
3. Trasformare l'audit aziendale e la condizionalità in meri adempimenti amministrativi (solo dichiarazioni e domande).
3. Spostare risorse del nuovo Sviluppo rurale, dalle (complicate) misure di sostegno degli investimenti aziendali alle nuove misure per la qualità etc.
3. Attuare i nuovi indirizzi dello sviluppo rurale in assenza di una regia nazionale.

Un negoziato ... a scalare

Giunti al termine del percorso negoziale di quella che ormai nessuno osa più chiamare revisione di medio termine, è possibile fornire delle valutazioni consuntive sul percorso compiuto. In particolare, appare interessante soffermarsi su due aspetti particolarmente innovativi. Il primo è l'aumento delle risorse per lo sviluppo rurale mediante la modulazione degli aiuti diretti. Mentre il secondo è l'effetto redistributivo di risorse finanziarie tra Paesi UE, legato ai meccanismi di

modulazione e decrescenza. A tal fine la tabella mette a confronto le 3 tappe del percorso: la comunicazione del luglio 2002, le proposte legislative di gennaio 2003 ed il compromesso finale di giugno 2003.

Riguardo al primo aspetto, si nota come l'intensità dei trasferimenti allo sviluppo rurale sia notevolmente cambiata, subendo una riduzione prossima al 48% rispetto alla comunicazione iniziale. Tuttavia, la tabella mostra come il compromesso finale, grazie ad una progressione anticipata della modulazione, permetta di incrementare di oltre 2,7 miliardi di euro le risorse complessivamente assegnate al secondo pilastro rispetto ai testi di gennaio.

Una dinamica simile si ripropone in Italia, anche se in questo caso il "recupero" nel compromesso finale è meno accentuato, a causa dei nuovi meccanismi di applicazione della modulazione, e soprattutto l'introduzione del livello minimo di riassegnazioni (80% per tutti, 90% per la Germania).

Ma il dato per l'Italia più significativo è l'aspetto redistributivo. La proposta contenuta nel documento di luglio 2002 permetteva – a regime – di ottenere un saldo positivo a favore del nostro Paese di circa 180 milioni di euro annui. Con le modifiche apportate nelle successive tappe negoziali, oltre alla modulazione va ricordata la modifica sostanziale della degressività, tale beneficio si è quasi completamente eroso, passando ai 100 milioni di euro nella proposta di gennaio,

per attestarsi ad appena 22 milioni di euro nel compromesso finale.


In sintesi, guardando con gli occhi di oggi al percorso compiuto, si capisce quanto rivoluzionario fosse il documento varato da Fischler a luglio 2002. Già allora, anche a causa di alcune proposte emotivamente forti come il tetto di 300.000 euro agli aiuti aziendali e i tagli al grano duro, il sistema agroalimentare nazionale ha perso la compattezza necessaria a cogliere un'impostazione per noi nettamente vincente sulle misure trasversali.

R.D.

,00 Euro	Luglio 02	Genn. 03	Giugno 03
Sviluppo rurale Ue incremento risorse 2006 - 2012	15.100	5.150	7.900
Sviluppo rurale Italia incremento risorse 2006 - 2012	1.950	660	790
Redistribuzione risorse per Italia a regime (base annua)	+180	+100*	+22
* Probabile penalizzazione ulteriore per massimali			

Le risorse per gli allevatori di bovini da carne in Italia: situazione prima e dopo la riforma della Pac del 26.6.2003

Tipologia di premio	Plafond Agenda 2000		Plafond a PAC riformata	
	MEuro	Numero Capi	MEuro	Numero Capi
Vacche nutrici	130,6	621.611	94,7	441.106
Bovini maschi	100,6	598.746	132,8	382.732
Macellazione Bovini adulti	340,0	3.426.835	151,4	1.892.201
Macellazione vitelli	66,1	1.321.236	16,0	320.677
Altri premi	15,2	-	13,2	-
Totale	652,5		408,1	



Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

I nostri uffici

Direzione di Cagliari

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 40861 Fax 070 497038
e-mail: direzione@ara.sardegna.it

Laboratorio Regionale Analisi

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783 28300 Fax 0783 328345
e-mail: laboratorio@ara.sardegna.it

Centro Elaborazione Dati - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 4086207 Fax 070-497038
e-mail: ced@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 4086220 Fax 070 497038
e-mail: pat@ara.sardegna.it

Amministrazione - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 4086213 Fax 070 497038
e-mail: amministrazione@ara.sardegna.it

Ufficio tecnico - Sede Centrale

Via Cavalcanti, 8 - 09128 Cagliari
Tel. 070 4086218 Fax 070 497038
e-mail: ufficio_tecnico@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Cagliari

Loc. Is Coras - 09028 Sestu (CA)
Tel. 070 2310043 Fax 070 261728
e-mail: patca@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Nuoro

Via Alghero, 6 - 08100 Nuoro
Tel. 0784 204365 Fax 0784 205219
e-mail: patnu@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Oristano

Loc. Palloni - Nuraxinieddu (OR) - 09170 Oristano
Tel. 0783 33157 Fax 0783 329006
e-mail: pator@ara.sardegna.it

Piano Assistenza Tecnica - Sede di Sassari

Via E.Lussu, 7 - 07100 Sassari
Tel. 079 237502 Fax 079 236263
e-mail: patss@ara.sardegna.it

Se avete problemi o quesiti da sottoporre ai nostri tecnici, il vostro giornale sarà lieto di darvi risposte puntuali. La corrispondenza deve essere così indirizzata: Ara, Associazione regionale allevatori c/o redazione *L'allevatore sardo*, via Cavalcanti 8 - 09128 Cagliari. Formulate quesiti chiari e brevi.

Hanno collaborato a questo numero:

Antonio Pilia, presidente Ara; Marino Contu, direttore Ara; Riccardo Deserti, Nomisma; In redazione Stefano Giua e Caterina Scano coordinatori tecnici Ara.

Direttore responsabile

Laura Mameli

Direttore editoriale

Antonio Pilia

Redazione:

via Cavalcanti 8 - 09131 Cagliari

Tel e fax: 070 40861

arasar@tiscalinet.it www.ara.sardegna.it

Stampa:

Litotipografia Trudu, Cagliari

Reg. Trib. Cagliari n. 44 del 20/12/2000